

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 19 luglio 2013, n. 1

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 7 - Regolamento per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise. (GU n.37 del 14-9-2013)

Capo I

Finalita' e disposizioni generali

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 21 del 1° agosto 2013)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita'

1. La Regione Molise promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformita' con gli indirizzi regionali sul Sistema regionale dei servizi al lavoro.

2. Attraverso l'accreditamento, la Regione riconosce ad un operatore pubblico o privato l'idoneita' ad erogare i servizi al lavoro nella propria regione, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro.

3. Il presente regolamento definisce, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7, del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni:

a) i requisiti minimi per l'accreditamento, relativi alle capacita' gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento, necessari per la concessione dell'accreditamento;

b) le procedure per l'accreditamento;

c) le modalita' di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e le modalita' di verifica dei requisiti ai fini della revoca;

d) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

e) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;

f) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

Art. 2

Accreditamento e affidamento dei servizi

1. L'accreditamento e finalizzato a introdurre standard predefiniti di qualita' per i soggetti che intendano operare nell'erogazione dei servizi al lavoro.

2. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Regione o con le Province di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro nell'ambito delle specifiche competenze.

3. L'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di cui all'art. 8, di seguito denominato "elenco regionale", costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione o delle Province, per l'erogazione di servizi al lavoro ai cittadini destinatari di politiche regionali.

4. L'affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.

Capo II

Requisiti per l'accreditamento

Art. 3

Requisiti

1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi al lavoro, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti elencati negli articoli 4, 5 e 6 e dotarsi della carta dei servizi di cui all'art. 7.

2. Sono accreditati tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale alla somministrazione o intermediazione, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, che, al momento della richiesta di accreditamento, risultino in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo decreto nonché di quelli sanciti dagli articoli 5, 6 e 7.

Art. 4

Requisiti giuridici e finanziari

1. Possono richiedere l'accreditamento:

- a) i soggetti costituiti sotto forma di società di capitali o di società cooperative, e loro consorzi;
- b) le Università e i consorzi universitari;
- c) le Camere di Commercio e le rispettive agenzie speciali;
- d) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
- e) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere le loro attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; i patronati, gli enti bilaterali, costituiti nell'ambito della contrattazione collettiva stipulata tra le suddette associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela della disabilità;
- f) La Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei consulenti del lavoro e in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, art. 6, comma 2, attraverso i consulenti del lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.

2. Per l'iscrizione nell'elenco regionale è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:

- a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro, per quanto riguarda i soggetti di cui al comma 1, lettera a);
- b) la previsione nello statuto, anche se in maniera non esclusiva, di un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento, fatta eccezione per i soggetti di cui al comma 1, lettere b) e d). In caso contrario è necessario l'impegno

formale a integrare lo statuto entro un termine di 6 mesi dal rilascio dell'accreditamento;

c) il possesso, all'atto della richiesta di accreditamento, di un bilancio, relativo all'ultimo esercizio approvato, sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati;

d) l'assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

e) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;

f) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

g) il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;

h) la conformità dei locali alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

i) l'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e eventualmente aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, ove non esistenti, in relazione alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni di categoria, di regolamenti interni, e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;

l) l'assenza in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:

1. di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

2. di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 5

Requisiti strutturali

1. Ai fini dell'iscrizione è necessario che il soggetto richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti strutturali:

a) sede legale o almeno una unità locale operativa nel territorio della regione;

b) esercizio dell'attività, per cui viene richiesto l'accreditamento, in locali:

1) distinti da quelli di altri soggetti, presenti nella stessa struttura;

2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

3) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;

4) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;

5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;

c) apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesto

l'accreditamento;

d) disponibilit , in ciascuna unit  operativa, di:

1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attivit  per cui viene richiesto l'accreditamento;

2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, per il tramite del Sistema Cliclavoro;

e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unit  organizzative:

1) degli estremi del provvedimento di iscrizione all'elenco regionale;

2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;

3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonch  del responsabile della unit  organizzativa.

Art. 6

Requisiti professionali

1. Le risorse professionali e le relative competenze a presidio del funzionamento di ciascuna unit  locale operativa sono qui di seguito specificate:

a) responsabile unit  organizzativa:

1) titolo di studio - Laurea vecchio ordinamento o specialistica e almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilit  gestionale di unit  organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane; oppure diploma secondario superiore e almeno 5 anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilit  gestionale di unit  organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

2) tipologia di rapporto: contratto di lavoro subordinato in essere con il soggetto richiedente;

3) aree di attivit :

3.1 coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;

3.2 supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;

3.3 gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;

3.4 promozione dei servizi;

3.5 attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attivit ;

3.6 gestione del sistema informativo;

b) addetto all'accoglienza e all'informazione:

1) titolo di studio - Laurea vecchio ordinamento o specialistica oppure diploma secondario superiore e con almeno 1 anno di esperienza lavorativa documentata nelle attivit  di accoglienza nell'ambito dei servizi per il lavoro;

2) tipologia di rapporto: contratto di lavoro in essere con il soggetto richiedente nelle forme consentite dalla legge;

3) aree di attivit :

3.1 gestione dell'accoglienza e della screening dell'utenza;

3.2 prima informazione;

3.3 consulenza informativa di primo livello;

3.4 supporto all'autoconsultazione;

c) operatore MdLL (Mercato del lavoro locale):

1) titolo di studio - Laurea vecchio ordinamento o specialistica e almeno 2 anni di esperienza lavorativa in attivit  analoghe a quelle inerenti la specifica figura professionale oppure diploma secondario superiore e almeno 3 anni di esperienza lavorativa in attivit  analoghe per le quali sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata, la metodologia utilizzata e il contesto in cui si   operato;

2) tipologia di rapporto: contratto di lavoro in essere con il soggetto nelle forme consentite dalla legge;

3) aree di attivita':

3.1 diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento;

3.2 analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;

3.3 analisi delle esperienze formative, professionali e sociali degli utenti;

3.4 individuazione con l'utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunita' orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale;

3.5 identificazione con l'utente delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunita' esterne individuate;

3.6 supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse);

3.7 definizione, sottoscrizione e gestione, in raccordo con il Centro per l'impiego (CPI) di competenza, del piano di azione individuale;

3.8 tutoraggio mediante assistenza e supporto all'utente per lo sviluppo delle attivita' oggetto del Piano di azione individuale (PAI);

3.9 preselezione e accompagnamento all'inserimento occupazionale;

3.10 monitoraggio delle azioni orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e valutazione della loro conformita' al piano di azione individuale. Le attivita' delle predette professionalita' possono essere assicurate, in ciascuna unita' locale operativa, da una o piu' persone in possesso dei requisiti richiesti;

d) indicazione di un responsabile dell'unita' locale operativa.

2. Nel caso del consulente del lavoro, delegato dalla Fondazione e accreditato ai sensi della presente disciplina, la figura del responsabile organizzativo puo' essere assolta dal medesimo.

3. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), la figura del responsabile organizzativo puo' essere assolta dal delegato del rettore al placement.

4. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), la figura del responsabile organizzativo puo' essere assolta dal dirigente scolastico.

Art. 7

Carta dei servizi

1. Il soggetto accreditato dovra' dotarsi, entro sei mesi dal rilascio dell'accreditamento, di una carta dei servizi che descriva finalita', modi e criteri attraverso i quali il servizio viene erogato, nonche' diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo, conformemente al modello definito dalla Regione quale standard minimo di riferimento. La mancata dotazione della carta dei servizi comporta la revoca del provvedimento di accreditamento e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti accreditati.

Capo III

Elenco Regionale dei soggetti accreditati e procedure

Art. 8

Elenco regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro

1. Presso il Servizio regionale competente in materia di lavoro e'

istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.

2. L'iscrizione all'elenco regionale e' subordinata alla verifica del possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui al capo II.

3. L'elenco regionale e' ordinato secondo una progressione alfabetica ed evidenzia l'ubicazione dell'Unita' operativa locale con riferimento alla Provincia in cui ha la sede.

4. Il Servizio regionale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione all'elenco regionale e ne rilascia a richiesta il certificato di iscrizione.

5. L'elenco regionale viene pubblicato sui sito internet della Regione.

Art. 9

Richiesta di accreditamento

1. Ciascun soggetto interessato a ottenere l'accREDITamento presenta la domanda, comprensiva della richiesta di iscrizione all'elenco regionale, al Servizio regionale competente in materia di lavoro.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione Molise, con provvedimento del dirigente del Servizio regionale competente in materia di lavoro.

3. Il modello di domanda, recante indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II, anche con utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., viene pubblicato sul BURM e reso disponibile sul sito internet della Regione.

4. I soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata a livello nazionale per lo svolgimento delle attivita' di somministrazione e di intermediazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, ovvero che si trovano in regimi particolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti giuridici e finanziari previsti al capo II, articolo 4, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 del (decreto legislativo n. 276/2003.

Art. 10

Rilascio dell'accREDITamento

1. Le domande di richiesta di accREDITamento sono esaminate da un Comitato tecnico di valutazione, appositamente costituito presso il Servizio regionale competente in materia di lavoro. Alla nomina del Comitato si provvede con provvedimento del Direttore generale. Il comitato tecnico e' costituito da cinque componenti, di cui tre designati dalla Giunta regionale e uno designato da ciascuna Provincia, e un segretario e puo' avvalersi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro spa e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

2. In caso di documentazione incompleta, il Comitato tecnico di valutazione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni, fissando un termine per l'adempimento. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 5, fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. A seguito dell'esame delle domande pervenute il Comitato tecnico di valutazione provvede a predisporre i seguenti elenchi relativi ai:

- a) soggetti in possesso di requisiti richiesti;
- b) soggetti privi di requisiti richiesti.

4. Gli elenchi vengono trasmessi al Servizio regionale competente in materia di lavoro che cura la predisposizione dei provvedimenti di accreditamento e la relativa iscrizione nell'elenco regionale, ovvero di rigetto delle domande di accreditamento.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento, dal dirigente del Servizio e notificati agli interessati da parte del Servizio regionale competente in materia di lavoro.

Art. 11

Durata e validita' dell'accREDITamento

1. L'accREDITamento ha durata biennale, con decorrenza dalla data di adozione del relativo provvedimento.

2. Il soggetto accREDITato comunica al Servizio regionale competente in materia di lavoro, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITamento.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accREDITato puo' richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la, documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo, l'accREDITamento e provvisoriamente prorogato.

Art. 12

Revoca dell'accREDITamento

1. Il Servizio regionale competente in materia di lavoro, anche su segnalazione della Provincia, avvalendosi dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, verifica in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.

2. In caso di riscontrata difformita' o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITamento, l'Agenzia Regionale Molise Lavoro riferisce in merito al Servizio competente in materia di lavoro, che provvede ad informare il soggetto interessato e ad assegnare un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per sanare la situazione di irregolarita' o per fornire eventuali chiarimenti.

3. Con provvedimento del dirigente del Servizio competente in materia di lavoro viene disposta la revoca dell'accREDITamento e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti accREDITati nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al capo II;

b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2 ed agli articoli 13 e 15.

4. Il provvedimento di revoca dell'accREDITamento e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale sono comunicati, a cura del Servizio competente in materia di lavoro al soggetto interessato e per conoscenza alle Province.

5. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accREDITamento non puo' presentare una nuova domanda nei due anni successivi.

Capo IV

Erogazione dei servizi al lavoro

Art. 13

Obblighi dei soggetti accREDITati

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:

a) interconnettersi alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro, per il tramite del Sistema Cliclavoro, nei tempi e con le modalità definiti Servizio regionale competente in materia di lavoro;

b) inviare alla Regione ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

c) comunicare annualmente al Servizio regionale competente in materia di lavoro ed alle Province le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;

d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, cittadini e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;

f) osservare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 276/2003.

Art. 14

Raccordo pubblico privato

1. La Regione e le Province, nell'ambito del proprio territorio di competenza, svolgono attività di coordinamento finalizzato all'integrazione della rete dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro con i servizi pubblici per l'impiego.

2. La Regione e le Province possono affidare agli operatori accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro nell'ambito del raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.

3. L'affidamento dei servizi è disposto ai sensi dell'art. 2, mentre la regolazione delle relative modalità di raccordo con il servizio pubblico per l'impiego avviene tramite la stipula di apposita convenzione tra il soggetto committente e l'operatore affidatario del servizio, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali ed in coerenza con la programmazione regionale e provinciale in materia.

Art. 15

Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

Art. 16

Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati

1. Con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale tripartita, sono determinati i criteri e le modalità per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati dai soggetti accreditati affidatari di servizi per il lavoro.

2. La Giunta regionale provvede alla definizione dei criteri di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti parametri generali:

a) interventi finalizzati all'innalzamento dei livelli occupazionali nel territorio regionale, con particolare riferimento alle:

1) misure di politica attiva dirette a favorire l'occupazione di soggetti rientranti in specifici target aventi maggiori difficoltà

di inserimento nel mercato del lavoro;

2) iniziative dirette al reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi;

3) azioni atte ad assicurare il rispetto della normativa sulla parita' di genere negli inserimenti lavorativi;

b) partecipazione attiva alla rete dei servizi per il lavoro anche attraverso l'attivazione di misure di integrazione con altri soggetti del territorio per il sostegno di particolari categorie di soggetti con problematiche multidimensionale;

c) risultati raggiunti e risorse impiegate nell'erogazione dei servizi.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio secondo i criteri prefissati e disciplina l'eventuale esito negativo della verifica effettuata.

I. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

Art. 17

Prestazioni essenziali ed erogazione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree di prestazione:

a) accesso ed informazione;

b) analisi del caso individuale (profiling);

c) definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;

d) mediazione per l'incontro domanda e offerta;

e) servizi ai datori di lavoro.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. I soggetti che si accreditano per i servizi per il lavoro, eventualmente organizzati in aree standardizzate, come da tabella precedente, devono garantire, oltre al servizio di mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro, almeno uno dei seguenti servizi:

a) accesso ed informazione;

b) analisi del caso individuale (profiling);

c) definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;

d) servizi ai datori di lavoro.

3. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali specifici adempimenti a carico del soggetto accreditato, in relazione al tipo di servizio soprattutto se riferiti a definiti target di svantaggio e sempre in raccordo con i Centri per l'impiego.

4. La Regione, anche attraverso il supporto e l'assistenza dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, favorisce l'integrazione tra i servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro.

Art. 18

Primo avviso per l'accreditamento

1. L'accreditamento di cui al presente regolamento ha natura sperimentale e durata di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del primo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. A seguito della sperimentazione, la Regione adotterà il modello definitivo di accreditamento.

3. Allo scopo di valutare l'efficacia del modello di accreditamento sperimentale di cui alla presente disciplina, la Regione dispone che l'avviso di cui al comma 1 riguardi solo i soggetti autorizzati, a livello nazionale, alla somministrazione ed intermediazione, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003.

Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 19 luglio 2013

DI LAURA FRATTURA